

Dott. Michele Lattanzio

Dott. Ruggiero Lattanzio

Circolare informativa per la clientela

ADEMPIMENTI FISCALI – NOVITA’ 2017

L’art. 4 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, il D.L. n. 193/2016, ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- 1) la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- 2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva.

Sono state quindi introdotte ben **8 nuove comunicazioni telematiche** da effettuarsi in ogni periodo d’imposta, a partire dal periodo d’imposta 2017.

Analizziamo nel dettaglio i nuovi adempimenti.

1) COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Per quel che riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, la legge dispone che i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (incluse le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni.

Con la **circolare n. 1/E** del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha individuato **i soggetti esclusi dall’obbligo dello spesometro**:

- Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i **produttori agricoli situati nelle zone montane**;
- Soggetti in **regime forfetario** (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014);
- Soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “**minimi**”).

L'invio telematico dei dati deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- 1° **trimestre** entro il 31 maggio,
- 2° **trimestre** entro il 16 settembre,
- 3° **trimestre** entro il 30 novembre
- 4° **trimestre** entro l' ultimo giorno di febbraio.

Il decreto Milleproroghe - D.L. 244/2016 - ha stabilito che, solo per il primo anno di applicazione, cioè **per l'anno d'imposta 2017**, la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, deve essere effettuata semestralmente alle seguenti scadenze:

- **primo semestre:** da effettuarsi entro il **18 settembre 2017**;
- **secondo semestre:** da effettuarsi entro **28 febbraio 2018**.

La comunicazione deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; la comunicazione deve comprendere almeno i seguenti dati:

- *identificativi dei soggetti coinvolti nelle singole operazioni;*
- *data e numero della fattura;*
- *base imponibile, aliquota iva applicata, imposta;*
- *tipologia dell'operazione.*

Sanzioni

L'articolo 11, comma 2-bis, del D. LGS. 471/1997 prevede l'applicazione, in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute**, della **sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è "ridotta" alla metà (€ 1,00 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). La legge precisa altresì che in questo caso **non opera il cumulo giuridico** previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 472/97.

2) COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 l'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di inviare telematicamente i dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Le scadenze entro cui inviare telematicamente i dati sono le seguenti:

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

- 1° trimestre** entro il 31 maggio,
- 2° trimestre** entro il 16 settembre,
- 3° trimestre** entro il 30 novembre
- 4° trimestre** entro il 28/29 febbraio.

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE IVA MENSILE

- Gennaio – Febbraio – Marzo:** entro il 31 maggio,
- Aprile – Maggio – Giugno:** entro il 16 settembre,
- Luglio – Agosto – Settembre:** entro il 30 novembre
- Ottobre – Novembre – Dicembre:** entro il 28/29 febbraio.

Sanzioni

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato).

Al fine di poter adempiere correttamente ai nuovi obblighi, La invitiamo a **consegnare** allo scrivente studio le fatture attive e passive del trimestre di riferimento, **tempestivamente** e comunque non oltre il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento (*ovvero entro il 20/4 per il primo trimestre – entro il 20/7 per il secondo trimestre – entro il 20/10 per il terzo trimestre – entro il 20/01 per il quarto trimestre).*

I professionisti dello Studio restano a completa disposizione per fornirLe consulenza ed assistenza, e per predisporre ed inviare telematicamente le comunicazioni previste dalla legge.

Barletta, li 28/02/2017